

Il Presidente

LA LEGGE PINTO SULLA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO NON PUÒ ESSERE STRAVOLTA

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana non condivide il disegno di Legge n. 1440 approvato dal Senato nella parte che modifica la legge Pinto in materia di equa riparazione nel caso di violazione dei tempi di ragionevole durata del processo.

Va segnalata **una prima osservazione** critica formulata dall'OUA (Commissione coordinata da Carlo Zuniga) in relazione al testo di legge approvato dal Senato.

Va anzitutto considerato che le pronunce giurisprudenziali intervenute in materia riconoscono, in conformità alle decisioni della Corte di Giustizia Europea, un importo a titolo di danno non patrimoniale – salva la dimostrazione anche di un danno patrimoniale – che oscilla mediamente tra gli €1.000.= e €1.500.= per ogni anno di ritardo. Tale danno è riconosciuto a tutte le parti del giudizio indipendentemente dal fatto se una sia risultata o meno vittoriosa nel giudizio di merito, salvo appunto i casi di abuso del diritto in caso di lite temeraria (v. Cass. civ. 28.10.2005 n. 21088). La motivazione contenuta in quelle pronunce è perfettamente coerente, poiché quel che deve essere indennizzato è il patema d'animo conseguente alla durata irragionevole del processo a sensi dell'art. 6 par. 1 della Convenzione sui diritti dell'uomo, patema d'animo che affligge, di norma, entrambe le parti in buona fede.

Ebbene, il testo approvato dal Senato stabilisce che il giudice nella liquidazione dell'indennizzo debba tenere conto del valore della domanda proposta o accolta, senza, quindi, quella più complessa valutazione sopra ricordata e che deve attenere al turbamento psicologico, allo stress che il ritardo ha provocato sulle parti, di cui il valore economico può essere solo una componente e neppure necessariamente determinante.

Inoltre, si dice che l'indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

Anche tale disposizione, quantomeno per quanto attiene alla prima parte, non appare assolutamente coerente con lo spirito della Legge, chiamata a dare attuazione all'art. 111 della Carta Costituzionale.

Infatti, se ciò che va indennizzato è lo stress, il patema d'animo conseguente al ritardo, che la domanda sia stata o meno accolta è un elemento, che se non deve rimanere del tutto ininfluenza, potrà, se mai, costituire un motivo per la determinazione della misura dell'indennizzo, ma non dovrà certamente comportare una così pesante ed automatica riduzione. Riduzione che verrebbe ad incidere pure sull'incolpevole convenuto, che ha subito la causa dalla durata irragionevole e che ha ottenuto la reiezione delle altrui domande.

Ma non basta. La norma, così come scritta, potrebbe addirittura rischiare di premiare chi

Il Presidente

abbia agito, se non in male fede, almeno con colpa grave, in tale ambito potendosi far rientrare la manifesta infondatezza.

Vi è, dunque, il più che fondato sospetto che la norma in questione si ponga in contrasto, oltre che con la Carta Costituzionale (artt. 3 e 111), pure con la summenzionata Convenzione Europea, considerato che la giurisprudenza della Suprema Corte (si v. la recentissima Cass. civ. 28.01.2009 n. 2195) ha stabilito che il Giudice nazionale è obbligato a rispettare le pronunce della Corte di Giustizia Europea, poiché attraverso di esse si attuano i principi stabiliti dalla Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo, cui ogni stato aderente è tenuto ad uniformarsi.

La seconda osservazione critica dell'OUA attiene alla parificazione fra rinvii richiesti e consentiti dalla parte.

Si tratta di una parificazione assolutamente priva di logica, poiché equipara situazione fra loro profondamente differenti. Nel primo caso, infatti, sono le parti a chiedere il rinvio ed è, quindi, giusto che poi non possano dolersi se il processo non rispetta il termine prefissato per la sua ragionevole durata. Nel secondo caso, invece, è il Giudice che dispone il rinvio e sappiamo tutti bene che le parti non dispongono di uno strumento per potersi opporre e che, comunque, avranno sicuramente del timore reverenziale nel pretendere (*rectius*: richiedere) che ciò non avvenga.

Inoltre il comma in esame contiene un'ulteriore incongruenza. Si parla di parte e non già di parti. Con ciò cosa vuol dire il legislatore, che basta la richiesta o il consenso di una sola delle parti in causa? Speriamo proprio che così non sia. Ed ancora, se il rinvio viene richiesto o consentito per un periodo superiore ai 90 giorni, cosa succede? Si computa solo il periodo eccedente? E ciò perché avviene, perché il Giudice non dovrebbe in alcun modo consentirlo o disporlo e, quindi, lo Stato è chiamato a rispondere per tale comportamento anomalo comunque attribuibile al Giudice?

Da quanto sopra emerge che la norma dovrebbe prevedere l'esclusione dal computo dei termini per la durata ragionevole del processo solo i rinvii richiesti congiuntamente da entrambe le parti.

Una terza critica al testo approvato dal Senato si appunta sul rilievo che, a seguito dell'espressa richiesta di sollecita definizione (o della nuova istanza di fissazione udienza o, ancora, dell'apposita istanza), il processo debba proseguire senza possibilità di deroghe, neppure per gravi motivi sopravvenuti o grave impedimento del tribunale o delle parti e che si concluderà con sentenza, la cui motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto.

La norma è veilletaria. Non si vede infatti come, in assenza di determinanti interventi sul piano degli investimenti, della efficiente organizzazione, delle regole processuali e della produttività di magistrati e personale, la richiesta delle parti di una sollecita definizione possa produrre alcun concreto risultato, visto che i termini di cui alle regole processuali

Il Presidente

sono sistematicamente disattesi (si pensi solo ai 7 anni necessari in Corte di Appello a Venezia, che rappresenta una vera e propria vergogna nazionale!).

Salvo che, e c'è da augurarsi che ciò non avvenga, non si voglia “sommarrizzare” i processi e far sì che essi pervengano ad una decisione, quale che essa sia, purché avvenga nei tempi stabiliti. E, quindi, che l'istruttoria sia compressa e che le decisioni presentino una motivazione solo apparente.

Quel che, però, suscita certamente le maggiori critiche è il fatto che si ponga a carico della parte un compito – quello cioè di far osservare la Costituzione e più in generale la Legge – che deve istituzionalmente competere all'Amministrazione della Giustizia.

Tanto più che è alquanto probabile che la parte potrà avere del timore reverenziale nel sollecitare il giudice a decidere la sua controversia. Inoltre, se tutte le parti lo dovessero fare, come sarebbe loro diritto, come reagiranno i Giudici, che fino al giorno prima dell'entrata in vigore della Legge, quei tempi in generale sistematicamente non erano in grado (o il Parlamento ha elementi per pensare che non volessero?) di rispettare?

Si propone, pertanto, l'integrale abolizione dei commi quinquies e sexies dal testo approvato dal Senato.

Un'ultima critica dell'OUA è formulata in relazione alla norma che prevede che nella fase iniziale del procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo il ricorso debba essere presentato dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore.

Dunque, è addirittura espressamente esclusa la presenza necessaria di quest'ultimo.

Sembra qui abbastanza evidente l'incostituzionalità della norma, che è giustificata ancora una volta da mere esigenze di riduzione della spesa, in nome della quale non ci si fa alcuno scrupolo a sacrificare il diritto della parte costituzionalmente garantito ad avere la difesa tecnica.

Ed, infatti, come potrà la parte, priva della difesa tecnica, illustrare adeguatamente le ragioni per vedersi liquidare in misura equa l'ammontare del proprio danno, che potrebbe anche non essere solo di natura non patrimoniale? Il tutto, dunque, sarà rimesso alla discrezionalità del Giudice, il quale sarà pure totalmente libero di acquisire o meno d'ufficio ulteriori elementi ritenuti indispensabili.

Né si deve dimenticare che, se la parte dovesse omettere qualcuno degli adempimenti prescritti dalle norme processuali o dovesse errare nella identificazione del Ministero contro cui proporre il ricorso, quest'ultimo verrebbe giudicato inammissibile, con conseguente perdita del diritto all'equa riparazione. Così pure potrebbe far inutilmente decorrere i termini per l'opposizione al decreto del Presidente della Corte di Appello o del Magistrato all'uopo designato.

Il Presidente

Sempre più evidente, quindi, traspare il disfavore, quasi il fastidio, del legislatore verso la figura dell'Avvocato, reo di tutelare i diritti dei cittadini nei confronti dei torti che subisce dallo Stato.

Maurizio de Tilla
(Presidente OUA)

Il Presidente

MODIFICHE ALLA LEGGE PINTO

Il disegno di Legge n.1440 presentato dal Ministro Alfano in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo contiene, per quel che qui interessa, considerevoli modifiche alla L. 24.03.2001 n.89.

Le modifiche principali sono le seguenti.

a) All'art.2 è stato aggiunto un **comma 3 bis**, in cui è stato precisato il momento iniziale della durata del processo al fine di considerarla ragionevole o meno: per il processo civile tale termine decorre dal deposito del ricorso, dalla data di prima comparizione indicata in atto di citazione, dal deposito dell'istanza di fissazione udienza di discussione per l'oramai abolito rito societario e termina con il deposito della decisione giudiziale, che definisce il grado. Per il processo penale la decorrenza è dalla data di assunzione della qualità di imputato, parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la sanzione pecuniaria ovvero, se anteriore, di applicazione di una misura cautelare. Mi sembra una precisazione opportuna, anche se di fatto ritengo fosse alquanto ovvia, almeno per quel che concerne il processo civile (è evidente, infatti, che i tempi che trascorrono dal deposito del ricorso o dal deposito della minuta della sentenza, attengono comunque a disservizio della giustizia, ragion per cui di certo non possono essere posti a carico della parte), ma, direi, anche per il processo penale. Lo stesso comma poi precisa come i periodi conseguenti ai rinvii richiesti o consentiti dalla parte, purché nel limite di gg.90 ciascuno, non rilevino ai fini del computo della durata del processo e, quindi, la stessa non deve essere correlativamente aumentata. Il contrario, invece, avviene ove il rinvio sia richiesto per un periodo più lungo. Qui si pongono due questioni: a) sembrerebbe, data la formulazione letterale della norma, che il rinvio debba essere stato richiesto espressamente dalle parti e non anche consentito; b) ai fini della durata del processo si considera solo il periodo eccedente i gg.90, come sembrerebbe logico ed equo, o l'intero periodo, come potrebbe far pensare la mancanza di alcuna specificazione nel testo? Sarebbe opportuna una precisazione nel senso, ovviamente, della prima interpretazione.

b) il **comma 3 ter** stabilisce, in conformità alla giurisprudenza formatasi, quale sia la durata ragionevole (3 anni per il I grado, 2 per il II, 1 per quello di legittimità ed 1 per quello di rinvio). Direi che al riguardo non c'è nulla da obiettare, salvo, forse, una comunque ingiustificata maggior durata, rispetto alla quasi totalità dei paesi non solo europei, delle fasi di I grado e II grado (quest'ultima consistente nella stragrande maggioranza dei casi in un riesame del I grado).

c) **comma 3 quater**: le pronunce in materia riconoscono, in conformità alle decisioni della Corte di Giustizia Europea, un importo a titolo di danno non patrimoniale che oscilla tra gli €1.000.= e €1.500.= per ogni anno di ritardo e che è indipendente dal fatto se la parte ricorrente sia o meno vittoriosa nel giudizio di merito, salvo appunto i casi di abuso del diritto in caso di lite temeraria (v. Cass. civ. 28.10.2005 n.21088). Ciò in quanto, quel che è risarcito è il patema d'animo conseguente alla durata irragionevole del processo a sensi dell'art.6 par.1 della Convenzione sui diritti dell'uomo, patema d'animo che affligge entrambe le parti in buona fede. Viceversa, la norma in questione prevede che l'indennizzo debba essere ridotto sino ad un quarto ove le domande nel giudizio di merito siano state respinte o le stesse risultino manifestamente infondate. A questo punto mi chiedo se ciò, almeno per la prima ipotesi, non ponga l'Italia in contrasto con la summenzionata Convenzione Europea, considerato che la giurisprudenza della Suprema Corte (si v. la recentissima Cass. civ. 28.01.2009 n.2195) ha stabilito che il Giudice nazionale è obbligato a rispettare le pronunce dalla Corte di Giustizia Europea, poiché attraverso di esse si attuano i principi stabiliti dalla Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo, cui ogni stato aderente è tenuto ad uniformarsi. Proporrrei, pertanto, che la norma sia modificata in senso assolutamente conforme al principio affermato dalla citata Cass. civ. 28.10.2005 n.21088, poiché, nel mentre

Il Presidente

non appare giusto sacrificare i diritti della parte soccombente in buona fede, non è neppure giusto riconoscere un indennizzo, sia pure ridotto, a chi con il suo comportamento in mala fede ha contribuito a quella durata irragionevole.

d) il **comma 3 quinquies** stabilisce che la parte si considera priva di interesse a formulare la domanda risarcitoria ove nei sei mesi anteriori alla scadenza del termine di ragionevole durata per ciascun grado del giudizio non presenti al giudice un'espressa richiesta di sollecita definizione del processo (nei giudizi amministrativi o contabili è sufficiente una nuova istanza di fissazione udienza e negli altri casi un'apposita istanza). Se la richiesta è presentata successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 3bis l'interesse si considera sussistente solo limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione. Il richiamo al comma 3bis ritengo sia un errore.

e) il **comma 3 sexies** prevede che, a seguito dell'espressa richiesta di sollecita definizione (o della nuova istanza di fissazione udienza o, ancora, dell'apposita istanza), il processo debba proseguire nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.81 e 83 disp. att. c.p.c., senza possibilità di deroghe, neppure per gravi motivi sopravvenuti o per grave impedimento del tribunale o delle parti (per il processo penale vale la disciplina degli imputati soggetti a custodia cautelare, mentre nei procedimenti amministrativi e contabili l'udienza di discussione è fissata entro 90 giorni). Il giudizio si concluderà con sentenza, la cui motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto. Ritengo che le disposizioni di cui ai commi 3 quinquies e sexies, chiaramente finalizzate a ridurre il carico economico per lo Stato e che sono giustificate con l'intento di stimolare la sollecita definizione delle controversie, si riveleranno probabilmente del tutto velleitarie in quanto assai difficilmente riusciranno ad ottenere il risultato sperato, visto che i termini di cui al comma 3 ter sono sistematicamente disattesi (si pensi solo ai 7 anni necessari in C.A. a Venezia!). Se, infatti, non si inciderà seriamente sull'organizzazione dell'intero apparato giudiziario, il rischio è che, dopo quell'istanza, i processi vengano "sommarrizzati" per essere conclusi il più in fretta possibile e che le sentenze abbiano una motivazione pressoché inesistente, specie se si dovesse ritenere in tal caso non applicabile il comma 2° dell'art.118 disp. att. c.p.c., di cui la norma nulla dice, ma che, probabilmente nell'intento del legislatore così è. Infatti, se quel comma fosse applicabile, non si comprenderebbe in cosa consisterebbe la differenza rispetto alle "normali sentenze" dopo la riformulazione dell'art.132 n.4 c.p.c., il cui testo è praticamente identico alla disposizione in questione. Di conseguenza, proporrei: a) di così modificare il comma 3quinquies: *"la parte che intenda proporre l'istanza di equa riparazione di cui all'art.3 deve presentare, entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma 3ter, istanza per la sollecita definizione del processo ai sensi e per gli effetti della presente legge. Ove l'istanza sia presentata successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3ter, l'arco temporale intercorrente tra la detta scadenza e la presentazione dell'istanza andrà a sommarsi alla durata del processo ritenuta ragionevole per ciascun grado. Nel processo davanti alle giurisdizioni amministrativa e contabile è sufficiente il deposito di nuova istanza di fissazione dell'udienza, con espressa dichiarazione che essa è formulata ai sensi e per gli effetti della presente legge. Negli altri casi, la richiesta è formulata con apposita istanza depositata nella cancelleria o segreteria del giudice precedente"*; b) di così modificare il comma 3sexies: *"il giudice precedente e il capo dell'ufficio giudiziario sono avvisati senza ritardo del deposito dell'istanza di cui al comma ter quinquies. A decorrere dalla data del deposito: il processo civile è trattato prioritariamente ai sensi dell'art.81 comma 2° e 83 disp. att.. Il processo penale resta in ogni caso assoggettato alla disciplina dei procedimenti relativi agli imputati in stato di custodia cautelare; nei processi amministrativo e contabile l'udienza di discussione è fissata entro 90 giorni. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul rispetto di tutti i termini acceleratori fissati dalla legge"*.

f) l'art. 3 introduce una prima fase di procedimento gratuito in cui l'istanza è proposta direttamente dalla parte (è, quindi, esclusa la necessità della difesa tecnica) sulla base di un modello ministeriale. Tale fase si conclude con l'emanazione di un decreto da parte del presidente della Corte o di un giudice da lui delegato che respinge o accoglie il ricorso liquidando l'indennizzo secondo quanto annualmente deter-

Il Presidente

minato nei minimi e massimi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in concerto con il Ministro della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, della Difesa. E' auspicabile, per le ragioni che ho già detto in precedenza, che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si uniformi ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Europea, onde evitare che lo Stato Italiano si ponga in contrasto con la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo.

La motivazione del decreto del Giudice della Corte di Appello è limitata al riscontro del periodo eccedente il termine ragionevole. Anche in questo caso si tratta di una norma assolutamente infelice, sia perché tale principio è già contenuto nell'art.2 comma 3° lettera a) e sia perché in tal modo non viene fornita alcuna motivazione in ordine al perché sia stato liquidato in una certa misura l'indennizzo. Avverso tale decreto poi è consentita opposizione innanzi la medesima Corte di Appello – nulla si dice se del collegio non debba far parte il giudice che ha pronunciato il decreto, ma dovrebbe essere un principio ovvio – entro il termine di 60 giorni ed in questo caso il procedimento è modellato in conformità all'originaria formulazione dell'art.3.

La disposizione è sicuramente censurabile, poiché la parte viene di fatto ad essere privata della difesa tecnica e, quindi, dovrà formulare un'istanza "standard", che, oltre a non prevedere sicuramente anche il risarcimento patrimoniale (difficile da ottenere in concreto è vero, ma astrattamente sempre richiedibile), rimetterà totalmente alla discrezionalità del giudice monocratico in appello la determinazione della misura dell'indennizzo (su cui neppure dovrà motivare), non essendo la parte in grado di "modularla" evidenziando le ragioni per cui esso dovrebbe essere riconosciuto nella misura massima. Si propone, pertanto, il ripristino dell'originaria formulazione dell'art.3. Della norma può essere salvato solo il principio dell'esclusione della possibilità di compensare le spese. Non è, invece, certamente accettabile che, ove sia l'Amministrazione a proporre opposizione al decreto del giudice della Corte di Appello, quest'ultima possa sospendere, su sua istanza, l'esecuzione. Anche in questo caso, infatti, la discrezionalità rimessa alla Corte è assoluta non essendo stato detto che necessitano gravi e fondati motivi. Ancora mi sembra non corretto che, ove il Ministero non si costituisca e l'opposizione della sola parte, si badi bene, è respinta la parte opponente debba essere condannata al pagamento della spese in favore della Cassa delle Ammende ed il relativo importo potrà essere portato in compensazione con l'indennizzo eventualmente già liquidato. Il fatto poi che nel disegno di legge si dica che la prima fase del procedimento è gratuita e che l'intero art.3 viene riscritto pone il ragionevole dubbio se anche la fase più propriamente contenziosa, quella cioè che si instaura con l'opposizione, continui ad essere gratuita a sensi dell'art.10 D.P.R. 30.05.2002 n. 115. Ed ancora, se la parte, che ripeto non dovrebbe essere assistita dal difensore, dovesse omettere di allegare i documenti richiesti dall'art.3 comma 2 quale sarà la conseguenza, visto che la norma prevede la sola ipotesi dell'inammissibilità per difetto della firma e del rigetto dell'istanza per insussistenza della violazione di cui all'art.2?

Un'ultima chiosa. Il Ministro Alfano nella relazione illustrativa del disegno di legge afferma che la riscrittura della Legge Pinto si rende necessaria anche perché in nessun altro paese, salvo la Polonia, esiste una legge analoga. Ha, però, dimenticato di dire che in nessun altro paese i processi hanno la durata scandalosa di quelli italiani.

Il Presidente

MODIFICHE ALLA LEGGE PINTO NEL TESTO APPROVATO DAL SENATO

Il disegno di Legge n.1440 presentato dal Ministro Alfano in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo contiene, per quanto attiene all'influenza sul processo civile, che è oggetto dell'esame che qui viene svolto, delle considerevoli modifiche, se non un vero e proprio stravolgimento, alla L. 24.03.2001 n.89. La disamina che segue si sofferma sulle principali di esse, secondo il testo risultante dopo l'approvazione da parte del Senato.

ART. 2.

a) All'art. 2 è stato aggiunto un **comma 3 bis**, rimasto invariato al Senato, in cui sono stati precisati il momento iniziale e finale del processo. Ciò al fine, appunto, di poter valutare se il termine ragionevole di esso sia stato o meno rispettato, salva la valutazione in concreto che deve essere compiuta dal Giudice a sensi del comma 2° della L. 24.03.2001 n.89, rimasto invariato (complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione).

Per il processo civile tale termine decorre dal deposito del ricorso, dalla data di prima comparizione indicata in atto di citazione, dal deposito dell'istanza di fissazione udienza di discussione per l'oramai abolito rito societario e termina con il deposito della decisione giudiziale, che definisce il grado.

Si tratta di una precisazione opportuna, anche se, di fatto, del tutto ovvia.

E', infatti, evidente che i tempi che trascorrono dal deposito del ricorso o dal deposito della minuta della sentenza sfuggono all'iniziativa delle parti ed attengono comunque ad attività esclusiva dell'Amministrazione Giudiziaria, ragion per cui eventuali ritardi o disservizi non possono essere certamente posti a carico della parte. Lo stesso comma, poi, precisa come i periodi conseguenti ai rinvii richiesti o consentiti dalla parte, purché nel limite di gg.90 ciascuno, non rilevano ai fini del computo del-

Il Presidente

la durata del processo. Dal che dovrebbe evincersi che, invece, siano rilevanti ai fini del computo i rinvii richiesti o consentiti per un periodo più lungo.

La prima osservazione attiene alla parificazione fra rinvii richiesti e consentiti dalla parte. Si tratta di una parificazione assolutamente priva di logica, poiché equipara situazione fra loro profondamente differenti. Nel primo caso, infatti, sono le parti a chiedere il rinvio ed è, quindi, giusto che poi non possano dolersi se il processo non rispetta il termine prefissato per la sua ragionevole durata. Nel secondo caso, invece, è il Giudice che dispone il rinvio e sappiamo tutti bene che le parti non dispongono di uno strumento per potersi opporre e che, comunque, avranno sicuramente del timore reverenziale nel pretendere (rectius: richiedere) che ciò non avvenga.

Inoltre il comma in esame contiene un'ulteriore incongruenza. Si parla di parte e non già di parti. Con ciò cosa vuol dire il Legislatore, che basta la richiesta o il consenso di una sola delle parti in causa? Speriamo proprio che così non sia. Ed ancora, se il rinvio viene richiesto o consentito per un periodo superiore ai 90 giorni, cosa succede? Si computa solo il periodo eccedente? E ciò perché avviene, perché il Giudice non dovrebbe in alcun modo consentirlo o disporlo e, quindi, lo Stato è chiamato a rispondere per tale comportamento anomalo comunque attribuibile al Giudice?

Pertanto, la norma dovrebbe prevedere l'esclusione dal computo dei termini per la durata ragionevole del processo solo i rinvii richiesti congiuntamente da entrambe le parti.

b) il **comma 3 ter** stabilisce quale sia la durata ragionevole (2 anni per ciascun grado del giudizio). Nulla da dire al riguardo, se non augurarsi (ma si tratta di una speranza allo stato alquanto vana) che ciò effettivamente avvenga. Corretta appare, poi, l'aggiunta del Senato sull'ulteriore "legittimo" protrarsi per un anno della durata del processo per ogni grado di giudizio nel caso di giudizio di rinvio.

c) **comma 3 quater**: le pronunce giurisprudenziali intervenute in materia riconoscono, in conformità alle decisioni della Corte di Giustizia Europea, un importo a titolo di danno non patrimoniale – salva la

Il Presidente

dimostrazione anche di un danno patrimoniale - che oscilla mediamente tra gli €1.000.= e €1.500.= per ogni anno di ritardo. Tale danno è riconosciuto a tutte le parti del giudizio indipendentemente dal fatto se una sia risultata o meno vittoriosa nel giudizio di merito, salvo appunto i casi di abuso del diritto in caso di lite temeraria (v. Cass. civ. 28.10.2005 n.21088). La motivazione contenuta in quelle pronunce è perfettamente coerente, poiché quel che deve essere indennizzato è il patema d'animo conseguente alla durata irragionevole del processo a sensi dell'art.6 par.1 della Convenzione sui diritti dell'uomo, patema d'animo che affligge, di norma, entrambe le parti in buona fede.

Così pure, con riferimento almeno al danno non patrimoniale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che *“il giudice di merito, ai fini della determinazione del "quantum" dell'indennizzo, deve procedere ad un giudizio di comparazione tra la natura e l'entità della pretesa patrimoniale (cosiddetta "posta in gioco") e la condizione socio-economica del richiedente, al fine di accertare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche di questo; egli, pertanto, può discostarsi dai parametri indennitari fissati dalla Corte EDU, sia in senso migliorativo che peggiorativo, solo sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti, dandone puntuale spiegazione”* (queste le parole di Cass. civ. 24.07.2009 n.17404).

Ebbene, il testo governativo, sul punto rimasto invariato al Senato, stabilisce che il giudice nella liquidazione dell'indennizzo debba tenere conto del valore della domanda proposta o accolta, senza, quindi, quella più complessa valutazione sopra ricordata e che deve attenersi al turbamento psicologico, allo stress che il ritardo ha provocato sulle parti, di cui il valore economico può essere solo una componente e neppure necessariamente determinante.

Inoltre, si dice che l'indennizzo è ridotto ad un quarto quando il procedimento è stato definito con il rigetto delle richieste del ricorrente ovvero quando ne è evidente l'infondatezza.

Anche tale disposizione, quantomeno per quanto attiene alla prima parte, non appare assolutamente coerente con lo spirito della Legge, chiamata a dare attuazione all'art. 111 della Carta Costituzionale.

Il Presidente

Infatti, se ciò che va indennizzato è lo stress, il patema d'animo conseguente al ritardo, che la domanda sia stata o meno accolta è un elemento, che se non deve rimanere del tutto ininfluenza, potrà, se mai, costituire un motivo per la determinazione della misura dell'indennizzo, ma non dovrà certamente comportare una così pesante ed automatica riduzione. Riduzione che verrebbe ad incidere pure sull'incolpevole convenuto, che ha subito la causa dalla durata irragionevole e che ha ottenuto la reiezione delle altrui domande.

Ma non basta. La norma, così come scritta, potrebbe addirittura rischiare di premiare chi abbia agito, se non in male fede, almeno con colpa grave, in tale ambito potendosi far rientrare la manifesta infondatezza.

Vi è, dunque, il più che fondato sospetto che la norma in questione si ponga in contrasto, oltre che con la Carta Costituzionale (artt. 3 e 111), pure con la summenzionata Convenzione Europea, considerato che la giurisprudenza della Suprema Corte (si v. la recentissima Cass. civ. 28.01.2009 n.2195) ha stabilito che il Giudice nazionale è obbligato a rispettare le pronunce dalla Corte di Giustizia Europea, poiché attraverso di esse si attuano i principi stabiliti dalla Convenzione Europea sui diritti dell'Uomo, cui ogni stato aderente è tenuto ad uniformarsi.

Non si può, quindi, che chiedere l'integrale abrogazione della norma.

d) il **comma 3 quinquies** stabilisce con presunzione assoluta che la parte si considera priva di interesse a formulare la domanda risarcitoria, ove nei sei mesi anteriori alla scadenza del termine di ragionevole durata per ciascun grado del giudizio non presenti al giudice un'espressa richiesta di sollecita definizione del processo. Se, poi, la richiesta è presentata successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 3bis l'interesse si considera sussistente solo limitatamente al periodo successivo alla sua presentazione.

e) il **comma 3 sexies** prevede che, a seguito dell'espressa richiesta di sollecita definizione (o della nuova istanza di fissazione udienza o, ancora, dell'apposita istanza), il processo debba proseguire nel rispet-

Il Presidente

to di quanto stabilito dagli artt.81 e 83 disp. att. c.p.c., senza possibilità di deroghe, neppure per gravi motivi sopravvenuti o grave impedimento del tribunale o delle parti e che si concluderà con sentenza, la cui motivazione è limitata ad una concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto.

Le disposizioni di cui ai commi 3 quinquies e sexies più che dirette a provocare la riduzione dei tempi processuali sono chiaramente finalizzate a ridurre l'onere economico per lo Stato. Esse, pertanto, con ogni probabilità si riveleranno del tutto velleitarie ai fini dell'abbreviazione dei processi, la cui durata contribuisce a rendere il nostro Paese sempre meno competitivo.

Non si vede, infatti, come in assenza di determinanti interventi sul piano degli investimenti, dell'organizzazione, delle regole processuali e della produttività di magistrati e personale, la richiesta delle parti di una sollecita definizione possa produrre alcun concreto risultato, visto che i termini di cui al comma 3ter sono sistematicamente disattesi (si pensi solo ai 7 anni necessari in C.A. a Venezia, che rappresenta una vera e propria vergogna nazionale!).

Salvo che, e c'è da augurarsi che ciò non avvenga, non si voglia “sommarrizzare” i processi e far sì che essi pervengano ad una decisione, quale che essa sia, purché avvenga nei tempi stabiliti. E, quindi, che l'istruttoria sia compressa e che le decisioni presentino una motivazione solo apparente, priva, cioè, pure dei requisiti richiesti dall'art.118 comma 2° disp. att. c.p.c..

Il sospetto a tale riguardo sorge più che legittimo, visto che nell'ultima parte del comma *sexies* non è fatto alcun richiamo a tale disposizione e si dice che la “motivazione della sentenza è limitata ad una concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto su cui la decisione si fonda”.

Quale altro significato, infatti, potrebbe avere tale previsione, visto che coincide con la nuova formulazione dell'art.132 comma 1° n.4 c.p.c. (a meno che non si debba pensare che il redattore del testo si sia dimenticato della riforma del processo civile appena approvata)?

Il Presidente

Quel che, però, suscita certamente le maggiori critiche è il fatto che si ponga a carico della parte un compito – quello cioè di far osservare la costituzione e più in generale la Legge – che deve istituzionalmente competere all'Amministrazione della Giustizia. Tanto più che è alquanto probabile che la parte potrà avere del timore reverenziale nel sollecitare il giudice a decidere la sua controversia. Inoltre, se tutte le parti lo dovessero fare, come sarebbe loro diritto, come reagiranno i Giudici, che fino al giorno prima dell'entrata in vigore della Legge, quei tempi in generale sistematicamente non erano in grado (o il Parlamento ha elementi per pensare che non volessero?) di rispettare?

Si propone, pertanto, l'integrale abolizione dei commi *quinquies* e *sexies*, tanto più che il Giudice nel "calendarizzare" il processo, dovrà necessariamente tenere conto della sua ragionevole durata.

ART.3.

In nuovo testo dell'art. 3 prevede che nella fase iniziale del procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo il ricorso debba essere presentato dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale, senza ministero di difensore.

Dunque, è addirittura espressamente esclusa la presenza necessaria di quest'ultimo. Sembra qui abbastanza evidente l'incostituzionalità della norma, che è giustificata ancora una volta da mere esigenze di riduzione della spesa, in nome della quale non ci si fa alcuno scrupolo a sacrificare il diritto della parte costituzionalmente garantito ad avere la difesa tecnica.

Ed, infatti, come potrà la parte, priva della difesa tecnica, illustrare adeguatamente le ragioni per vedersi liquidare in misura equa l'ammontare del proprio danno, che potrebbe anche non essere solo di natura non patrimoniale? Il tutto, dunque, sarà rimesso alla discrezionalità del Giudice, il quale sarà pure totalmente libero di acquisire o meno d'ufficio ulteriori elementi ritenuti indispensabili.

Né si deve dimenticare che, se la parte dovesse omettere qualcuno degli adempimenti prescritti dal comma 2° o dovesse errare nella identificazione del Ministero contro cui proporre il ricorso,

Il Presidente

quest'ultimo verrebbe giudicato inammissibile, con conseguente perdita del diritto all'equa riparazione. Così pure potrebbe far inutilmente decorrere i termini per l'opposizione al decreto del Presidente della Corte di Appello o del Magistrato all'uopo designato.

Sempre più evidente, quindi, traspare il disfavore, quasi il fastidio, del Legislatore verso la figura dell'Avvocato, reo di tutelare i diritti dei cittadini nei confronti dei torti che subisce dallo Stato.

Ancora non si può condividere la disposizione eccessivamente punitiva per il caso di reiezione dell'opposizione.

In poche parole l'intera riscrittura dell'art.3 non può essere assolutamente condivisa e dovrà essere completamente abrogata.

ART. 10 D.P.R. N.115/2002: si prevede l'abrogazione della esenzione dal pagamento del contributo unificato, da bolli, tasse e diritti per il procedimento di cui alla Legge Pinto. Si tratta di un ulteriore tentativo per scoraggiare i cittadini a far valere i loro diritti!